



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

PROVINCIA CATANZARO

Ordinanza del Sindaco N. 11 del 20/03/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Divieto di stazionamento a piedi, di passeggio podistico, passeggio animali domestici, corsa podistica e attività sportiva all'aperto, uscite frequenti e ripetute per l'approvvigionamento di beni sull'intero territorio comunale.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale successivamente aggravatasi e dichiarata pandemia globale;

VISTO che il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri ha proclamato lo Stato di Emergenza, per la durata di **sei mesi**, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus.

VISTE le successive disposizioni ed in particolare:

- **il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6**, recante *"misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23.02.2020);
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020**, recante *"disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23.02.2020);
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020**, recante *"ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (pubblicato sulla G. U. n. 47 del 25.02.2020);
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020**, recante *"misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (pubblicato sulla G. U. n. 52 del 01.03.2020);
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020**, recante *"ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* (pubblicato sulla G. U. n. 55 del 04.03.2020);
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020**, recante *"ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (pubblicato sulla G.U. n. 59 del 08.03.2020);
- **l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020**, recante *"urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020**, recante *"ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI PROVINCIA CATANZARO

19,

- **l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10 marzo 2020**, recante *“disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020**, recante *“misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”* (pubblicato sulla G.U. n. 64 del 11.03.2020);
- **l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020**, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale ed in particolare l'art. 1 che testualmente recita: *«In aggiunta a quanto fissato nelle Ordinanze n. 1/2020, n. 3/2020 e n. 4/2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, registrandosi obbligatoriamente sul sito della Regione Calabria nell'apposita sezione dedicata, informandone il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) ovvero Pediatra di Libera Scelta (PLS), con obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall'arrivo inclusi i familiari eventualmente conviventi e con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi»*

RAVVISATA l'esigenza di predisporre ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti e comunque contatti ravvicinati tra le persone, che non siano assolutamente indispensabili, in coerenza con le disposizioni sopra citate e sempre al solo fine di prevenire e contenere il rischio contagio;

CONSIDERATO che le disposizioni sopra citate consentono ai cittadini di uscire da casa per sole esigenze lavorative che non possono essere svolte in smart working, per esigenze indifferibili ed urgenti legate a gravi motivi di salute e per poter approvvigionarsi di beni di prima necessità meno frequentemente possibile;

RAVVISATO che lo stazionamento a piedi, il passeggio podistico, il passeggio di animali domestici, la corsa podistica e tutte le attività fisiche svolte all'aperto su territorio comunale NON SI CONFIGURANO QUALI NECESSITA' URGENTI E INDIFFERIBILI;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Visti:

- l'art. 54 del D.lgs 267/2000 in base al quale il Sindaco può provvedere all'emanazione di atti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 concernente le competenze del Sindaco
- lo Statuto Comunale



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

PROVINCIA CATANZARO

ORDINA

IL DIVIETO DI STAZIONAMENTO A PIEDI, DI PASSEGGIO PODISTICO, DI PASSEGGIO ANIMALI DOMESTICI, DI CORSA PODISTICA E DI QUALSIASI ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO, USCITE FREQUENTI E RIPETUTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

Sono ammesse le sole eccezioni certificate con idonea documentazione medica che attesti la patologia e la prescrizione di attività fisica che dovrà essere esibita in copia al momento del controllo da parte degli Agenti di Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine, da svolgere comunque esclusivamente da soli senza creare coppie o gruppi di passeggio.

SANZIONI

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dal Part. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca reato più grave.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia inviata:

- Prefettura di Catanzaro - pec: protocollo.prefcz@pec.interno.it
- **Regione Calabria** Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie — pec: dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it
- **Regione Calabria** UOA Protezione Civile protcivile.presidentza@pec.regione.calabria.it
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Soveria Mannelli via pec
- al Servizio di Polizia Municipale di **Soveria Mannelli**;
- la pubblicazione della presente sull'albo pretorio on-line;

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 e *ss.mm. e ii.* che:

- > l'Amministrazione competente per il procedimento amministrativo è il Comune di Soveria Mannelli;
- > l'oggetto del procedimento è: *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Divieto di sosta a piedi, di passeggio podistico, corsa podistica e attività sportiva all'aperto sul territorio comunale”*;

La Polizia Municipale, le altre forze Pubbliche e le altre Autorità preposte sono incaricate di verificare l'ottemperanza alla presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, dalla data di notificazione.

Soveria Mannelli, li 20/03/2020
Il Sindaco

Dr. Leonardo Sirianni